



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 89 DEL 30/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI SPERIMENTAZIONE DELLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore 08:45 presso la Sala Adunanze della sede Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Gugliotti Giovanni	Sindaco	Presente
Angelillo Giuseppe Nicola	Assessore	Assente
Cellamare Alfredo	Assessore	Assente
D'ettorre Anna Rita	Vice Sindaco	Presente
Scarati Cosimo	Assessore	Presente
Annicchiarico Grazia	Assessore	Presente

Totale presenti: 4 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta Il Segretario Dott. Antonio Mezzolla.

Assume la presidenza Il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visto il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il primo triennio 2019-2021", ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04 giugno 2019, n. 229, che definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito "Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada", e successive modificazioni, di seguito "Regolamento";

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 04 giugno 2019, n. 229, i Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della Strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del detto decreto, per un periodo massimo di 24 mese decorrenti dall'entrata in vigore del suddetto D.M.;

Valutata l'opportunità di aderire alla sperimentazione della circolazione nel territorio urbano di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;

Richiamata la Deliberazione n. 83 del 31/05/2017, debitamente esecutiva, con cui questa Giunta Comunale ha adottato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, al fine di individuare gli interventi necessari a soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, contenere i consumi energetici, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale e minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata;

Ritenuto che la micromobilità elettrica possa rappresentare un valido strumento ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico e possa rientrare nei sistemi di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale economico e sociale;

Richiamata la Deliberazione n. 153 del 13/11/2014, esecutiva per legge, con cui questa Giunta ha istituito la zona a traffico limitato nel centro storico, al fine di valorizzare il contesto storico architettonico e culturale dell'area, oltre che favorire il recupero di standards più elevati di qualità dell'ambiente e dei territori mediante abbattimento degli agenti inquinanti;

Richiamata la Deliberazione n. 30 del 10/03/2017, debitamente esecutiva, con cui questa Giunta Comunale ha individuato le zone residenziali di cui all'art. 3 del Codice della Strada con velocità limitata a 30 Km/h, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della sicurezza urbana, di moderazione del traffico ed offrire un più qualificato servizio di fruizione della mobilità cittadina;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di sperimentazione della micromobilità elettrica, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Visti:

- il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010;
- il D.Lgs. N° 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

S I P R O P O N E

1. di approvare Piano di sperimentazione della micromobilità elettrica, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione all'Area Lavori Pubblici ed al Comando del Corpo di Polizia Locale, per la predisposizione degli atti conseguenti, ognuno per la propria competenza, e l'apposizione della segnaletica e delle opere necessarie;
3. di riservarsi ulteriori provvedimenti di individuazione di strade da classificare come residenziali e zone trenta.

Il Responsabile della VIII Area
Dott. Francesco Perrone

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, Dott. Francesco Perrone;

Visti, altresì:

- il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010;
- il D.Lgs. N° 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi tutti esposti in essa;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di accogliere e far propria la proposta del Responsabile del Servizio, Dott. Francesco Perrone, indicata in premessa ed espressamente:

1. di approvare Piano di sperimentazione della micromobilità elettrica, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione all'Area Lavori Pubblici ed al Comando del Corpo di Polizia Locale, per la predisposizione degli atti conseguenti, ognuno per la propria competenza, e l'apposizione della segnaletica e delle opere necessarie;
4. di riservarsi ulteriori provvedimenti di individuazione di strade da classificare come residenziali e zone trenta.

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

PIANO COMUNALE DI SPERIMENTAZIONE DELLA MICROMOBILITA' ELETTRICA

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica
- Art. 3 – Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica
- Art. 4 – Regolamentazione della sosta
- Art. 5 – Requisiti degli utenti e norme di comportamento
- Art. 6 – Ulteriori disposizioni
- Art. 7 – Durata e termine temporale della sperimentazione
- Allegato 1 - Planimetria della viabilità

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Piano disciplina i criteri e le modalità di sperimentazione della circolazione sul territorio urbano di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di seguito “dispositivi per la micromobilità elettrica” come individuati dall’art. 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada di cui all’art. 3 e relativo allegato 1, in funzione della classificazione dei dispositivi stessi.

Art. 2 – Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica

1. E' autorizzata la circolazione in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture e/o parti stradali indicate nell’art.3, dei seguenti dispositivi per la micromobilità elettrica:
 - hoverboard;
 - segway;
 - monopattini;
 - monowheel.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Piano, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard e i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell’allegato 1 al D.M. 04/06/2019, n. 229.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.
5. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l’utente e sono destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 Km/h, al fine di poter circolare devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per

poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 Km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

Art. 3 – Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica

1. E' consentita la circolazione di dispositivi del tipo monowheel, hoverboard, segway e monopattini, esclusivamente se dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 Km/h, sui marciapiedi e sulle aree pedonali indicate nella Planimetria della viabilità allegata al presente Piano quale parte integrante e sostanziale.
2. E' consentita la circolazione di dispositivi del tipo segway e monopattini, esclusivamente se dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione di una velocità non superiore a 20 km/h,
 - a) sulle piste ciclabili indicate nell'Allegato 1 - Planimetria della viabilità;
 - b) sulle seguenti zone 30 e strade con velocità $\max \leq 30$ km/h:
 - Intero abitato di Castellaneta Marina;
 - Centro Urbano: Via Roma, Piazza Umberto I, Via Mauro Fasano, Via San Martino, Via San Rocco; Via Matteotti, Via Calvario, Via F.lli Capriulo, Via Giordano Bruno, Via San Francesco, Via Verdi, Piazza Scanderberg, Via Filzi, Via Ugo De Carolis, Via Danisi, Via Iacobellis, Via Mazzini, Via Martiri di Via Fani, Via Delle Spinelle, Viale Europa, Via Caduti XI Settembre, Via Aldo Moro, Via Nenni, Via Sturzo, Via Beato Egidio, Via Mancini, Via Stazione, Via Pisanelli, Via Del Mercato, Via Manzoni, Via Guido Rossa, Via Rodolfo Valentino, Via Quasimodo, Via Magistro, Via Taranto, ZTL nel Centro Storico.

Art. 4 – Regolamentazione della sosta

1. È consentita la sosta dei dispositivi di cui all'art. 2 del presente Piano sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso i dispositivi in sosta non devono recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali.

Art. 5 – Requisiti degli utenti e norme di comportamento

1. I dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età e, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
2. E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.
3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.
4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, nel caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
5. Quando, ai sensi dell'art. 3 del presente Piano, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocità previsto dall'art. 2, co. 6, del presente Piano.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi dell'art. 3 del presente Piano, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e nelle zone 30 o su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h,

gli utilizzatori sono tenuti a conformare il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del codice della Strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della Strada.

7. Quando ai sensi dell'art. 3 del presente Piano, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori sono tenuti ad evitare ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni dell'art. 190, comma 10, del Codice della Strada.
8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, il conducente di dispositivi auto-bilanciati del tipo segway o non auto-bilanciati del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30km/h o su posta ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della Strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della Strada.
9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la micromobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

Art. 6 – Ulteriori disposizioni

1. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difforni dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'art. 2 e di cui al citato allegato 1 al D.M. 04/06/2019, n. 229. E' altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in diffornità alle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente Piano. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, e succ. mod. recante "Nuovo codice della strada".

Art. 7 – Durata e termine temporale della sperimentazione

1. La sperimentazione di cui al presente Piano avrà una durata di 24 mesi decorrenti dal 27 luglio 2019, data di entrata in vigore del D.M. 04/06/2019, n. 229.
2. Entro tre mesi dal termine del suddetto periodo di sperimentazione il Comune di Castellaneta ne comunicherà le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità che saranno definite con apposita disposizione dello stesso Ministero.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giovanni Gugliotti)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Mezzolla)
(atto sottoscritto digitalmente)